

**TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI:
IMPORTI VALIDI PER IL 2022**

Con effetto da gennaio di ogni anno gli importi dei “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, lettere a) e b), d.lgs. n. 148/2015), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021 e CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022), concernenti i periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa **il cui inizio** si colloca da gennaio 2022 in avanti, le linee di indirizzo e le prime indicazioni sono state illustrate dall'INPS con la circolare 1/2/2022 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022).

Tra le principali novità si segnala quella - prevista dal comma 5-bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 148/2015 [1], introdotto dall'art. 1, comma 194, lettera a), della citata legge n. 234/2021 - che stabilisce, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **decorrenti da gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive, attraverso l'introduzione di un unico massimale - il più alto** -, annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, **che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.**

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 16/2/2022 n. 26, ha, tra l'altro, comunicato i seguenti importi relativi, rispettivamente, a quello massimo delle prestazioni a sostegno del reddito e dell'indennità di disoccupazione NASpI per l'anno 2022.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Nella sottostante tabella si riporta l'importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale (ex art. 3, comma 5-bis, d.lgs. n. 148/2015), in vigore dall'1 gennaio 2022, che, come già evidenziato, prescinde dall'importo della retribuzione mensile di riferimento.

L'importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.222,51	1.151,12

Tale importo massimo deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti

di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17, legge n. 549/1995).

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.467,01	1.381,34

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

L'importo massimo mensile - per cui non opera la citata riduzione ex art. 26 della legge n. 41/1986 - è pari a € **1.360,77**; la retribuzione da prendere a riferimento è di € **1.250,87** (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015).

[*] Art. 3, comma 5-bis, d.lgs. n. 148/2015

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.